

LP ADVISORY

NEWSLETTER 01/2026

07.01.2026



IN QUESTA EDIZIONE

1. Il conguaglio fiscale di fine anno - Profili operativi e novità applicative per il 2025

1

Il conguaglio fiscale di fine anno - Profili operativi e novità applicative per il 2025

A TUTTI I CLIENTI

Il conguaglio fiscale di fine anno - Profili operativi e novità applicative per il 2025

Il conguaglio fiscale IRPEF costituisce uno degli adempimenti di maggiore rilevanza in capo al sostituto d'imposta, in quanto consente di determinare in via definitiva l'imposta dovuta dal lavoratore sui redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel periodo d'imposta, nonché di consolidare i dati fiscali rilevanti ai fini della Certificazione Unica e del modello 770.

Per l'anno 2025, l'operazione di conguaglio assume particolare rilevanza alla luce delle numerose modifiche normative intervenute in corso d'anno, che incidono direttamente su detrazioni, fringe benefit, agevolazioni fiscali e riduzione del cuneo fiscale.

1. Finalità e termini del conguaglio

Ai sensi dell'articolo 23 del DPR 600/1973, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad operare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti, applicando le aliquote e le detrazioni in via **provvisoria**, sulla base del singolo periodo di paga.

Il **conguaglio fiscale** ha la funzione di:

- determinare l'imposta effettivamente dovuta sull'intero reddito annuo;
- confrontarla con quanto già trattenuto nel corso dell'anno;
- procedere al recupero o al rimborso delle eventuali differenze.

Il conguaglio deve essere effettuato:

- entro il **28 /02 dell'anno successivo** (per il 2025, entro il 28 /02/2026);
- in alternativa, può essere eseguito nei mesi di gennaio o febbraio 2026, con versamento delle ritenute entro il 16/02 o 16/03.

Entro il medesimo termine del 28 febbraio è possibile correggere eventuali errori commessi nel conguaglio effettuato a dicembre.

2. Modalità di determinazione del conguaglio

Nel calcolo del conguaglio il sostituto d'imposta deve tenere conto:

- di tutte le retribuzioni in denaro e in natura erogate nell'anno;
- dei redditi erogati dal precedente datore di lavoro se espressamente richiesto dal dipendente;
- delle detrazioni spettanti;
- delle addizionali regionali e comunali;
- dei contributi previdenziali.

Se il lavoratore ha chiesto nel corso dell'anno l'applicazione di un'aliquota maggiore (rispetto a quella ordinariamente applicabile), la maggiore imposta può non essere restituita in sede di conguaglio.

In tal caso la maggiore aliquota deve essere evidenziata nella certificazione CU.

Ai fini temporali, opera il principio di **cassa "allargato"**: si considerano percepiti nell'anno anche gli emolumenti corrisposti entro il **12/01 dell'anno successivo**, se riferiti all'anno precedente. Tale data non è prorogabile qualora cada in giorno festivo.

3. Esito del conguaglio: a debito o a credito

3.1 Conguaglio a debito

Se dall'operazione emerge un'imposta ancora dovuta:

- il sostituto d'imposta procede alla trattenuta in busta paga;
- in caso di incapienza della retribuzione, il lavoratore può:

- versare direttamente l'importo dovuto;
- autorizzare la trattenuta sulle retribuzioni successive, con applicazione di un interesse dello **0,50% mensile**.

Le somme non trattenute per cessazione del rapporto o incapacienza devono essere comunicate al lavoratore, che dovrà provvedere al versamento entro il **15/01/ dell'anno successivo**.

3.2 Conguaglio a credito

Qualora l'imposta trattenuta risulti superiore al dovuto il datore di lavoro è invece tenuto a **rimborsare l'eccedenza** direttamente in busta paga.

4. Redditi esclusi dal conguaglio

Non partecipano alle operazioni di conguaglio:

- i redditi soggetti a **tassazione separata** (es. TFR, incentivi all'esodo e arretrati tassati separatamente);
- i crediti per imposte pagate all'estero su redditi percepiti presso datori di lavoro non residenti;
- i compensi percepiti per incarichi presso seggi elettorali, in quanto esenti.

5. Premi di risultato e welfare aziendale

Inoltre, rimangono escluse dalla progressività del prelievo fiscale, nel limite di 3.000 euro, le somme ammesse alla tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 5%, e cioè le somme erogate a titolo di **premio di risultato**, nonché di partecipazione agli utili dell'impresa, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, a soggetti con redditi di lavoro dipendente relativi all'anno 2024 non superiori a 80.000 euro.

Il limite di reddito agevolabile è pari a 4.000 euro per le imprese che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Il dipendente può comunque optare, se contemplato dai contratti aziendali o territoriali, per la percezione del premio in natura (welfare aziendale), escluso da ogni forma di tassazione, nei limiti previsti per ogni singola fattispecie.

6. Passaggi di azienda e continuità del rapporto

Nel caso di passaggi dei dipendenti tra soggetti differenti senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro (ad esempio, nel caso di cessione di contratto, cessione di azienda, fusione, scissione di società, affitto d'azienda, donazione o conferimento d'azienda, successioni, ecc.), sarà il datore di lavoro subentrante a dover procedere alle operazioni di conguaglio, anche con riguardo alle retribuzioni erogate dal precedente datore di lavoro nel periodo d'imposta.

7. Novità fiscali rilevanti per il conguaglio 2025

Elemento da monitorare	Effetti sul conguaglio fiscale
FRINGE BENEFIT	
<p>Per il periodo 2025-2027 la soglia di esenzione dei <i>fringe benefit</i> di cui all'articolo 51, comma 3 del Tuir – ossia la soglia entro cui è prevista l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (<u>non denaro</u>; cfr. risoluzione 55/E/2020) ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, del canone per la locazione dell'abitazione principale, per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale - <u>è stata elevata</u> (articolo 1, commi 390 e 391, legge 30/12/2024 2024, n. 207) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.000 euro, per la generalità dei dipendenti; - 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico (articolo 12, comma 2, del Tuir). 	<p>Al superamento della soglia di esenzione – considerando il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate (queste ultime per il pagamento di utenze di elettricità, gas e acqua di case di abitazione, ecc.) – l'intero valore del <i>benefit</i> (e non soltanto della <i>quota parte eccedente</i>) concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.</p>
TASSO DEI PRESTITI CONCESSI	
<p>Il fringe benefit derivante da prestiti concessi al dipendente è pari al 50% della differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interessi calcolati al TUR BCE vigente alla data di concessione (per tasso fisso); – interessi calcolati al tasso effettivamente applicato. <p>La modifica del criterio di riferimento rende necessario verificare attentamente i prestiti concessi negli anni precedenti.</p>	<p>Poiché, come detto, il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo degli interessi calcolato in base al TUR, stabilito dalla BCE, vigente alla scadenza della rata / alla data di concessione del prestito; - l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (tasso praticato dalla banca o dall'azienda che ha erogato il prestito), <p>va considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un dipendente che nel 2023 (quando il TUR era del 2,5%) ha ottenuto un prestito dall'azienda – avente durata pluriennale - al tasso fisso dell'2,75%, non dovendo essere più considerato il tasso di fine anno (2025) ma quello in cui è avvenuta la concessione del prestito (2023), per il lavoratore non risulteranno importi da tassare come <i>fringe benefit</i>

REGIME DEGLI IMPATRIATI

Dal 2024 il regime degli impatriati, recato dall'articolo 16, Dlgs 147/2015 (detassazione del 70%, o del 90% se il trasferimento è avvenuto in talune regioni del Sud Italia), viene disciplinato dall'articolo 5, Dlgs 209/2023 (che prevede una detassazione del 50%). Il beneficio fiscale spetta ai lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza (ai sensi dell'articolo 2 del Tuir) e al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di almeno 4 anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento (o per un maggior periodo di tempo se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività prestata all'estero);
- l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Viene previsto un regime transitorio (articolo 5, comma 9, Dlgs 209/2023) in favore dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31/12/2023 (operano le previgenti disposizioni contenute nel Dlgs 147/2015) e nei confronti dei lavoratori sportivi il cui contratto è stato stipulato entro il 31/12/2023

Il regime degli impatriati prevede che «*il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni*» (circolare, agenzia delle Entrate 23/05/2017, n. 17/E).

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE

Il Trattamento integrativo della retribuzione (TIR) è un credito fiscale finalizzato a ridurre il cuneo fiscale del costo del lavoro per lavoratori dipendenti e assimilati (escluse le pensioni).

Spetta – nella misura di 1.200 euro all'anno rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno - in caso di redditi complessivi non superiori a 15.000 euro.

Nell'ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il TIR è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra l'imposta lorda e talune detrazioni e comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Il TIR deve essere riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica; qualora il lavoratore abbia espressamente formulato la richiesta di non procedere all'erogazione, il sostituto d'imposta non deve corrisponderlo.

I sostituti devono determinare la spettanza del TIR sulla base dei dati a loro disposizione. Ne consegue che la verifica della capienza o dell'incapienza deve essere effettuata dal datore di lavoro sulla base delle detrazioni note, effettuando un conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Solo in fase di conguaglio è possibile determinare la spettanza del TIR sulla base dei dati a disposizione dei sostituti d'imposta.

Qualora dovesse rivelarsi non spettante, il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio se l'importo è superiore a 60 euro.

In fase di conguaglio il sostituto potrà erogare l'intero TIR, ovvero provvedere a corrispondere il saldo, qualora nel corso dell'anno non l'abbia riconosciuto o l'abbia riconosciuto in misura inferiore a quella spettante.

RIMBORSI SPESE	
<p>I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea – sostenute in occasione di trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 51 comma 5 del Tuir - non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.</p> <p>L'obbligo non riguarda le spese sostenute fuori del territorio dello Stato.</p>	<p>Qualora talune spese siano state sostenute in contanti, il datore di lavoro – in occasione del rimborso o, al più tardi, in sede di conguaglio fiscale (e previdenziale) – deve far concorrere tali importi ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p> <p>È il caso, ad esempio, del rimborso della spesa della corsa fatta da un taxi pagata in contanti.</p>
AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCO	
<p>Dal 01/12/2025 il fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo di un'auto aziendale viene calcolato sulla base del tipo di alimentazione del veicolo. La norma prevede che la disciplina operi per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione (ossia dal 01/12/2025), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2025.</p> <p>Il legislatore ha previsto anche una disciplina transitoria, secondo la quale la modalità di determinazione del fringe benefit vigente al 31/12/2024 (fringe benefit calcolato sulla base dei valori di emissione di CO2 del veicolo) continua a trovare applicazione ai veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01/07/2020 al 31/12/2024; - ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 01/12/2025 al 30/06/2025 (a prescindere dalla data di stipula del contratto). 	<p>Così, ad esempio, nell'operatività aziendale si potranno avere auto aziendali per le quali si applica il benefit determinato secondo le regole in vigore dal 01/12/2025, come pure autovetture per le quali opera la disciplina in vigore al 31/12/2024 o addirittura quella ancora precedente, per le auto concesse entro il 30/06/2020 (per tutte le tipologie di vetture, benefit del 30% del costo chilometrico fissato dall'ACI per una percorrenza di 15.000 km annui).</p> <p>In altri casi ancora (si pensi a una vettura immatricolata nel 2023 e concessa in uso promiscuo dal 01/07/2025) il fringe benefit deve essere determinato sulla base del valore normale. Eventuali errori nella determinazione del valore della retribuzione in natura potranno (dovranno) essere rettificati in sede di conguaglio.</p>
CUNEO FISCALE	
<p>Dal 2025 i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro beneficiano – attraverso il sostituto d'imposta - di una somma (esente da contributi e imposte) al fine di ridurre il cuneo fiscale.</p> <p>La misura spettante è rapportata al reddito di lavoro dipendente:</p>	<p>In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta verificherà la spettanza dei bonus descritti.</p> <p>Se l'importo erogato si rivelerà parzialmente o totalmente non spettante dovrà provvedere al recupero. Se l'importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; - 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; - 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. <p>Ai soli fini dell'individuazione della misura applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.</p> <p>Nel caso di lavoro per una sola parte dell'anno occorre determinare il reddito annuale teorico (ossia il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno) applicando la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico e, successivamente, applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.</p> <p>Sempre dal 2025, i medesimi lavoratori dipendenti, ma con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, beneficiano di un bonus definito «ulteriore detrazione», al fine di ridurre il cuneo fiscale.</p> <p>L'ulteriore detrazione spetta, nel limite dell'imposta lorda, per un importo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; - al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. <p>L'ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro.</p>	<p>In sede di conguaglio di fine rapporto, il sostituto d'imposta è tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo, in quanto in futuro non verranno erogate ulteriori retribuzioni che consentirebbero di operare il recupero in maniera dilazionata. In caso di incapacienza spetterà al lavoratore provvedere al versamento entro il 15 /01 dell'anno successivo (previa comunicazione da parte del datore di lavoro).</p>
CARICHI DI FAMIGLIA	
<p>Con decorrenza 2025 le detrazioni per i figli a carico spettano solo con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili; - figli di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. 	<p>Oltre a verificare il rispetto delle detrazioni concesse durante l'anno, i sostituti d'imposta dovranno prestare attenzione a quelle disposizioni che richiamano i familiari a carico di cui all'articolo 12 del Tuir.</p> <p>Si pensi a talune disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2 del Tuir che consentono la</p>

<p>Inoltre, è possibile fruire della detrazione per i figli del coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.</p> <p>Con riguardo agli «a carico» la detrazione di 750 euro spetta solo relativamente agli ascendenti (genitori, nonni) e non più per gli «altri» soggetti indicati nell'articolo 433 del Codice civile.</p> <p>Infine, dal 2025 i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo possono godere delle detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai loro familiari residenti in Italia.</p>	<p>detassazione di servizi e prestazioni di welfare aziendale per i familiari di cui al citato articolo 12.</p> <p>Le misure di welfare erogate in favore di soggetti diversi da quelli sopra indicati, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p>
--	---

Il conguaglio previdenziale di fine anno

Secondo il principio di armonizzazione delle basi imponibili (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997), il prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base determinata a fini fiscali.

In attesa della consueta circolare INPS di fine anno, possiamo anticipare che le operazioni di conguaglio si effettuano con la denuncia di competenza del mese di 12/2025 o con quella di competenza del mese di 01/2026 senza oneri accessori. Le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di 02/2025, ma resta l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione entro gennaio 2025. Tali componenti si riferiscono ad eventi o ad elementi che comportano una variazione della retribuzione imponibile (ad esempio i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta, eventi di malattia, giornate retribuite per donatori sangue, permessi, congedi e altre voci).

L'art. 2, c. 18, Legge 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Tale massimale, soggetto annualmente a rivalutazione, per l'anno 2025, è pari a 120.607,00 euro. Se nel corso dell'anno, il sostituto d'imposta abbia commesso degli errori nella determinazione dell'imponibile contributivo, con il versamento della contribuzione IVS anche sulla parte eccedente il massimale, con il conguaglio può procedere al recupero.

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché delle considerevoli novità normative del 2025, è di tutta evidenza come una gestione puntuale del conguaglio consenta di ridurre il rischio di recuperi in dichiarazione e di contestazioni in capo al sostituto d'imposta.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità nonché per il supporto agli adempimenti previsti dalla norma.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.

© LP Advisory | Galleria del Corso 1, 20122 Milan | +39 02 82001000

www.lp-advisory.com
